



## VERBALE

### DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 8.01.2024

**OGGETTO: SERVIZIO AUSILIARIO CUSTODIA DEL CIMITERO CENTRALE DI TERNI. ATTO D'INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA PRIMA FASE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 2 DEL D. LGS. 267/00.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di gennaio alle ore 9,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale avv. Sara Francescangeli.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott.ssa Iole Tommasini.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta, presenti in momenti diversi, gli assessori Altamura, Aniello, Bordoni, Corridore, Maggi, Iapadre, Renzi, Schenardi.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto (ore 9,38) con sistema di rilevazione elettronica, risultano: PRESENTI 27 ASSENTI 6

Il Sindaco Stefano Bandecchi PRESENTE

BATINI Claudio	Presente	MASELLI Orlando	Presente
CECCONI Marco Celestino	Presente	MENGARONI Federica	Presente
COLASANTI Andrea	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
CONSALVI Ivano	Presente	PASSONI Agnese	Presente
FABRIZI Cinzia	Presente	PASTURA Roberto	Assente
FEDERIGHI Raffaello	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Assente	PRIMIERY Danilo	Presente
FILIPPONI Francesco	Presente	PROIETTI Maria Grazia	Presente
FIGORELLI Claudio	Presente	PROIETTI TROTTI Elena	Assente

FORTUNATI Ilenia	Presente	SALINETTI Alessandra	Presente
FORTUNATI Riccardo	Presente	SEVERONI Marina	Presente
FRANCESCANGELI Sara	Presente	SPINELLI Pierluigi	Assente
FRANCUCCI Massimo	Presente	STERLINI Andrea	Presente
GAMBINI Maria Elena	Presente	TREQUATTRINI Sandro	Assente
KENNY Jose Maria	Presente	TRIPPINI Roberta	Presente
MARCHETTI Massimiliano	Presente	VERDECCHIA Guido	Assente

Il Presidente apre la trattazione del **punto 1 all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta:

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE prot. n. 198069 del 15.12.2023**

**ISTRUTTORIA:** Direzione lavori Pubblici - Manutenzioni

**OGGETTO:** Servizio ausiliario custodia del cimitero centrale di Terni. Atto d'indirizzo per la gestione della prima fase amministrativa ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 267/00.

Assessore proponente: dott.ssa Aniello Mascia – Assessore ai Servizi Cimiteriali.

PREMESSO CHE:

l'ente Locale si trova oggi ad affrontare una sempre crescente domanda di servizi da parte della cittadinanza anche per quel che riguarda le aree cimiteriali;

il Comune di Terni ha avviato un processo di razionalizzazione della gestione dei cimiteri con l'obiettivo di migliorare gli standard funzionali e garantire cura e rispetto dei luoghi;

le strategie fino ad oggi messe in atto hanno permesso di rinnovare i modelli di gestione e rendere più performanti le attività conseguenti. Tuttavia, a causa della carenza del personale dell'ente, si rende necessario affidare il servizio ausiliario di custodia del cimitero centrale di Terni, al fine di garantire i presidi obbligatori previsti dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria, onde garantire lo svolgimento integrato dei servizi essenziali; la spesa rientra tra quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento dei livelli qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti in seguito alla prossima scadenza dell'attuale appalto di servizio affidato ad un Operatore Economico esterno individuato a seguito di gara di rilevanza pubblica;

Considerato che le attività previste sono:

- custodia con attività di presidio all'attività di osservazione alla camera mortuaria;
- Complessiva supervisione degli accessi tramite personale specializzato nell'utilizzo di strumenti digitali;
- Servizio qualificato di Front -Office di prima accoglienza e supporto per la facilitazione dei rapporti tra i Cittadini e i servizi cimiteriali comunali;
- Consegna moduli/istanze e supporto per la relativa compilazione;
- Messa a disposizione di un numero di telefono e di un indirizzo email dedicato, attivo negli orari d'ufficio che verranno concordati, per poter prenotare un accesso ai cittadini con difficoltà di deambulazione e utenti con temporanea limitazione motorie o per esigenze specifiche;
- Servizio di identificazione della posizione di sepoltura del defunto.

Per lo svolgimento del servizio sono stimate n. 2240 ore l'anno;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2499 del 7.9.2023 il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni ha approvato la procedura di scelta del contraente, tenendo conto della scadenza del contratto di servizio in essere, assumendo la prenotazione dell'impegno finanziario al cap. 700 c.c. 1120 esercizio di competenza 2024 per € 49.996,80 IVA compresa – prenotazione n. 216 e al cap. 700 c.c. 1120 esercizio di competenza 2025 per € 49.996,80 IVA compresa -prenotazione n. 149, dando atto che la stima dei costi era stata effettuata applicando le condizioni economiche previste dal contratto multiservizio di 2° livello, nei limiti tabellari dell'ultimo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pari a € 18,00 ogni ora;

Tenendo conto di quanto sopra occorre tenere in considerazione la nota registrata al prot. generale del Comune di Terni al n. 192106 del 24.11.2023 con cui la Soc. Terni Reti surl ha inviato al Comune di Terni la manifestazione d'interesse all'affidamento della gestione del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nel cimitero centrale di Terni, per l'importo offerto di € 46.380,00 IVA compresa ogni anno, per una spesa che risulta inferiore di € 3.616,80 per ogni anno rispetto alla somma stimata con la determinazione dirigenziale n. 2499 del 7.9.2023;

Pertanto, per valutare la possibilità di affidare in *house providing* le prestazioni di servizio per l'attuazione degli interventi previsti dal citato progetto, occorre tener conto dei seguenti principi:

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 – lettera c) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 vengono definiti i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

Ai sensi dell'art. 3, co.1, 2 e 3 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva;

Ai sensi dell'art. 10, co.2, 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. I servizi sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;

Ai sensi dell'art. 12, co. 1 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche;

Ai sensi dell'art. 14, co. 1 - lettera c) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, l'ente locale può scegliere le modalità di gestione del servizio pubblico locale, tenendo conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, anche tramite l'affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17. In base al citato articolo, gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini

di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici;

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. Le modalità di gestione di detti adempimenti di trasparenza sul sito Anac vengono effettuati con le modalità indicate nel Comunicato del Presidente Anac del 22 febbraio 2023;

Nel caso di specie il servizio in oggetto va istituito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, dato che nella programmazione biennale dei servizi era prevista la consueta forma di affidamento ad operatori economici esterni, comunque sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili. Infatti anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 e la giurisprudenza avevano osservato che "i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con gara a doppio oggetto per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto in house – lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici – locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra

ricordati e delineatesi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti". (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo ai precedenti);

A supporto della possibilità di ricorrere all'affidamento in house va preso in esame l'autorevole pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 27.8.2021, n. 6062, il quale permette di chiarire che in caso di affidamento ad una società in house non sussiste l'illegittima interposizione della manodopera. Infatti, la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera - con il conseguente divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti - trova la sua base nel disposto dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 276/2003, in cui è stato specificato che i presupposti applicativi del citato art. 29, co. 1, non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo, attraverso la predisposizione di una struttura organizzata strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale per l'appunto si riscontra nell'ipotesi delle cd. Società in house. E' noto, infatti, che ai fini della configurazione del requisito del c.d. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione "controllo" non può essere ritenuto sinonimo di una influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è in grado di esercitare sull'assemblea della società, e di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonomia gestionale. E' stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti "esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la lunga manus del primo", talchè "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa";

Tenuto conto della nozione di "servizio universale", si ritiene che, nel caso di specie, data la particolare natura dei servizi, esso può trovare accoglimento nel senso che il Comune di Terni, tramite il gestore del servizio, è tenuto a garantire all'utenza standard qualitativi e quantitativi minimi nella gestione complessiva dei servizi cimiteriali dal quale derivano previsioni di entrata, continuità e regolarità del servizio, obblighi di non discriminazione e applicazione di tariffe e condizioni fissate dagli organi competenti del Comune;

Il quadro normativo riguardante gli affidamenti in house è stato recentemente interessato da importanti novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che presuppongono una lettura integrata dei vari provvedimenti normativi di riferimento;

Come è noto, l'affidamento diretto secondo la modalità *in house* rappresenta una deroga ai principi proconcorrenziali promossi dalla normativa comunitaria. Si tratta, quindi, di comprendere, alla luce della normativa euro-unionale e nazionale, entro quali limiti sia possibile l'internalizzazione e l'autoproduzione di servizi da parte della P.A.;

L'art. 7 del Nuovo codice degli Appalti, denominato "*Principio di auto-organizzazione amministrativa*" afferma il principio di auto-organizzazione della P.A., in forza del quale la Pubblica Amministrazione può liberamente decidere se autoprodurre la prestazione, rivolgersi al mercato o cooperare con altre PP.AA. nel contesto di un partenariato pubblico-pubblico, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

Pertanto, il ricorso all'autoproduzione-affidamento *in house* è divenuta una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione-ricorso al mercato;

Come evidenziato dalla Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 145/2023) "*Posto che il nuovo Codice dei contratti pubblici non ricalca i contenuti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla definizione dei requisiti dell'in house providing, si ritiene che la specificazione contenuta alla lett. c) del comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, per cui si può ricorrere all'affidamento a società in house "nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea" garantisca la continuità con le condizioni previste dal vecchio Codice; quando quest'ultimo sarà definitivamente abrogato, i riferimenti per la definizione dell'in house providing potranno pertanto riscontrarsi: o nell'art. 17 della Direttiva n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, o nell'art. 12 della Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, oppure nell'art. 28 della Direttiva n. 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali";*

Il quadro normativo relativo agli affidamenti in house è poi completato, come altresì specificato dal comma 1 dell'art. 17 del nuovo Codice, dalla previsione dei requisiti soggettivi che devono possedere le società affidatarie, disciplinati dagli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica);

Quanto all'obbligo motivazionale, il dettato normativo di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova una piena corrispondenza con le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023;

Sempre la Corte dei Conti Veneto, nella deliberazione n. 145/2023, ha affermato che "*il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court*";

Tuttavia, se è vero che il nuovo Codice degli Appalti ancora richiede al comma 2 del predetto art. 7 un provvedimento motivato, è altresì innegabile che da una attenta lettura della norma si evince che con lo stesso non si deve più rendere conto del radicale fallimento del mercato, essendo sufficiente evidenziare la maggiore convenienza ed i maggiori vantaggi garantiti dall'autoproduzione-*in house providing* rispetto al ricorso al mercato-*outsourcing*;

Più precisamente, secondo la nuova disciplina:

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

– se il servizio va a vantaggio della collettività: nella motivazione si deve rendere conto non solo della maggiore convenienza economica, ma soprattutto della migliore funzionalità per la collettività. In altri termini, occorre evidenziare come gli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione siano meglio perseguibili con l'affidamento in house rispetto che con l'affidamento ai privati;

– se il servizio è strumentale all'attività della P.A.: allora la motivazione è ancora più attenuata, poiché è possibile limitarsi a rendere conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici dell'affidamento in house, rispetto ai costi ed ai tempi necessari per rivolgersi alla Consip o alle altre centrali di committenza regionale per ricorrere al mercato ed espletare una gara in concorrenza.

Va, infine, precisato che, in passato, sussisteva un obbligo, da parte di chi volesse rendersi destinatario di affidamenti diretti, di iscrizione presso un registro dell'ANAC, la quale verificava se l'impresa possedesse i requisiti per essere considerata in house (personalità giuridica, controllo analogo ed attività prevalentemente svolta) e, in caso di esito positivo del controllo, la autorizzava ad ottenere affidamenti diretti. In seguito, tale meccanismo è stato sostituito con un altro che rispondeva alla logica della SCIA, per cui l'impresa auto-attestava di possedere i requisiti per essere considerata in house e, da quel momento, avrebbe potuto ottenere gli affidamenti diretti, senza la necessità di un'autorizzazione preventiva, fatto salvo l'eventuale controllo e diniego successivo. Il Nuovo Codice degli Appalti ha abolito il registro ed il potere di controllo dell'ANAC, in ossequio al principio della fiducia, in forza del quale la P.A. presume che chi afferma di godere dei requisiti per essere qualificato come società *in house* li possedga realmente e, pertanto, può rendersi destinatario di affidamenti diretti.

Considerato che:

si deve svolgere questa attività amministrativa con particolare rigore, dato che nella motivazione del provvedimento di affidamento vanno comunque esplicitate chiaramente le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Questo perché gli atti "connessi all'affidamento" (e dunque: la determina a contrarre, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, il provvedimento di affidamento e ogni altro atto endo-procedimentale) devono essere pubblicati sul profilo dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al [d.lgs. 14.3.2013, n. 33](#), in formato *open-data*;

Dato atto che i servizi che si svolgono nei cimiteri sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica (vedi parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona) e per di più essi sono servizi indispensabili di un comune, come previsto dall'art. 1 del D.M. interno, di concerto con MEF del 28/5/1993;

Le prestazioni istituzionali di operazioni cimiteriali, nonché il servizio di custodia cimiteriale, le attività manutentive per loro natura e per la garanzia di fornitura, sono dunque servizi indispensabili per legge;

In relazione ai suddetti principi e chiarimenti.

Viste:



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 6.4.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

la delibera di Consiglio comunale n. 55 del 6.4.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 19.04.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 – Parte contabile;

la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07.07.2023 avente ad oggetto: "Revisione Del Piano Esecutivo Di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 - Parte Contabile A Seguito Della Nuova Struttura Organizzativa, Con Contestuale Assegnazione Delle Risorse Umane E Finanziarie";

la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 21.09.2023 avente ad oggetto: Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - parte contabile a seguito della nuova macro struttura organizzativa. Ridefinizione e assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo"

la delibera di consiglio n. 22 del 01.08.2023, recante "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio 2023, ai sensi degli artt. 175, c 8, e 193 del D. Lgs n. 267/2000";

la delibera giunta comunale n.129 del 10.5.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare dell'incarico di Alta Professionalità, responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali;

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO l'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

### **PROPONE**

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nella presente deliberazione;
2. Di approvare come atto fondamentale, ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 267/00, l'indirizzo di attivare, mediante affidamento in *house providing* per due anni, il Servizio ausiliario custodia del cimitero centrale di Terni;
3. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni tramite il Responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali di attivare tutte le procedure finalizzate a valutare la sostenibilità economica dell'affidamento, anche ai fine dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, richiedendo alla società Terni Reti surl di trasmettere anche una

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati, tra cui ricondurre anche quella oggetto di manifestazione d'interesse registrata al prot. n. 192106 del 24.11.2023;

4. Di predisporre quanto occorre per portare in approvazione al Consiglio Comunale l'affidamento del servizio, qualora l'operazione sia ritenuta praticabile a conclusione della prima fase amministrativa sopra descritta;
5. Di dare atto che nelle more dello svolgimento delle verifiche suddette il presente atto non comporta impegni finanziari, in quanto gli adempimenti amministrativi e contabili verranno definiti con i successivi atti con i quali verrà data attuazione ai suddetti indirizzi, approvati come atto fondamentale;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare dell'incarico di Alta Professionalità, responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali;
7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs. 267/2000.

#### ISTRUTTORIA: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

- Federico Nannurelli, Responsabile Servizi Cimiteriali
- Piero Giorgini, Dirigente della Direzione

L'ASSESSORE PROPONENTE

Mascia Aniello

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 198069 del 15.12.2023;
- dato atto che la proposta in oggetto è stata illustrata dall'assessore Aniello nella seduta di Giunta del 14.12.2023;
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dal dirigente della direzione LL.PP. – manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere di regolarità contabile "non dovuto" espresso dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 1464 del 4.01.2024;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

### **Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Aniello.**

Il Presidente cede la parola al presidente della prima commissione consigliere Sterlini il quale riferisce in merito al parere positivo espresso dalla commissione sulla proposta in oggetto.

Entra alle ore 9,53 il consigliere Verdecchia: i presenti sono 28.

Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione** ed intervengono, come da registrazione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Masselli e Filipponi.

Il Presidente dichiara aperta la **fase delle dichiarazioni di voto** ed intervengono i seguenti Consiglieri:

- Cecconi: dichiara, a nome del gruppo consiliare Fratelli d'Italia, voto di astensione sulla proposta in oggetto;
- Batini: dichiara, a nome del gruppo consiliare Alternativa Popolare, voto favorevole sulla proposta in oggetto;
- Orsini: dichiara, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico, voto favorevole sulla proposta in oggetto;
- Filipponi: dichiara, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico, voto favorevole sulla proposta in oggetto.

Il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 198069 del 15.12.2023**

Dopodichè

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti:

- FAVOREVOLI (25) - (Bandecchi Stefano, Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano, Federighi Raffaello, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Fortunati Riccardo, Fortunati Ilaria, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Kenny Jose Maria, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica, Orsini Valdimiro, Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Proietti Maria Grazia, Salinetti Alessandra, Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trippini Roberta, Verdecchia Guido)

- ASTENUTI (3) – (Cecconi Marco Celestino, Fabrizi Cinzia , Masselli Orlando) su 28 componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

### **DELIBERA**

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** e

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

con voti:

- FAVOREVOLI (25) – (Bandedecchi Stefano, Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Fortunati Riccardo, Fortunati Ilaria, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Kenny Jose Maria, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica , Orsini Valdimiro, Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Proietti Maria Grazia, Salinetti Alessandra , Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trippini Roberta, Verdecchia Guido)
- ASTENUTI (3) – (Cecconi Marco Celestino, Fabrizi Cinzia , Masselli Orlando) su 28 componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

### **DELIBERA**

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

\*\*\*\*\*

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Sara Francescangeli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Iole Tommasini